|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTR_GUI5EPyOEK6um2kyg6eACYYnj1haXG9MxGdoujDVTj1_iFcOIaXlAhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvvDl_ebnd8odiydXufOqYKv4rCuxO9y-XeLVr3KtXGuZVxhtAHkt70Ahttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQa4AbY2jZfcTg4OuX6XQLSjLpy95-BAzjbZ8pHZhl1yzi16mQ-fOr80s |  |
| LOGO2 | **MIUR USR CALABRIA****Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS)****ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE****Licei : Scientifico – Scienze Umane – Scienze Applicate****Istituto Professionale: Odontotecnico – Manutenzione ed Ass. Tecn.****Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B. – Amm.Fin.Marketing – Elettronico – Nautico****Via S.Antonio – Loc. S.Procopio - 87032 AMANTEA (CS)****🕿 Centralino 0982/ 41969 – Sito:www.iispoloamantea.edu.it****E-mail:** **CSIS014008@istruzione.it****Posta. Cert.:** **CSIS014008@pec.istruzione.it****Codice Fiscale 86002100781** | logo_3 |

**Prot. n 0004968 II.2 del 30 ottobre 2020**

A tutto il personale docente

Agli esercenti la responsabilità interessati

Al sito Web

Atti

Oggetto: Comunicazioni eventuali adempimenti materie alternative alla religione cattolica.

Chiarificazioni utili per le procedure dei consigli intermedi e di scrutinio intermedio e finale.

Considerata la specificità degli adempimenti relativa a quanto all’oggetto emarginato si ritiene utile e necessario fornire alcune chiarificazioni con particolare riferimento alle fonti normative ed alle acclarate interpretazione giurisprudenziali.

E’ ampiamente noto che a norma della revisione del Concordato, l’insegnamento della religione cattolica è una disciplina assicurata nelle scuole di ogni ordine e grado e sottoposta alla scelta da parte della famiglia o dello studente. Ciò venne normato con l’Accordo di Villa Madama del 1984, in cui si procedette alla revisione del Concordato del 1929 (successivamente ratificato con Legge n.121 del 1985).

Per quanto qui necessario appare utile sottolineare il comma 2 dell’art. 9 il quale espressamente sancisce “*la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione*”.

Pertanto l'insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola italiana è l’unica disciplina scolastica che può essere scelta o meno da famiglie e studenti per il proprio corso di studi; per chi sceglie di non partecipare all’ora di religione, la normativa prevede varie alternative. La scelta avviene unicamente all'inizio di ciascun ciclo scolastico, compilando il modulo ufficiale emanato da Ministero, ed ha automaticamente valore per gli anni successivi. Essa può essere modificata esclusivamente su iniziativa della famiglia o dell’alunno entro la scadenza delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo. Si ricorda che il Modulo per la scelta va sottoposto a tutti gli studenti che si iscrivono alla scuola al primo anno della scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria secondo grado o formazione professionale. Tale Modulo ufficiale è strettamente coerente con le disposizioni delle sentenze della corte costituzionale. Poiché la scelta ha valore negli anni successivi la scuola può eventualmente segnalare a chi volesse modificare la scelta di recarsi in segreteria entro la scadenza delle iscrizioni per l’anno successivo. Si precisa che non è possibile modificare la scelta in corso d’anno scolastico, in quanto per chi sceglie di avvalersi, l'IRC diventa disciplina curricolare per la quale sussiste l’obbligo scolastico di frequentarla e il diritto di averne una valutazione. Dunque l'IRC è una disciplina garantita dalla Repubblica perciò obbligatoria per lo Stato, ma sottoposta a scelta e quindi, sotto questo profilo, facoltativa per famiglie o studenti. Si ricorda che tale scelta ha pari dignità

Nell’intero corpus delle circolari ministeriale e dei dispositivi giudiziari si estrapola che per chi non si avvale dell'IRC l’istituzione scolastica è tenuta ad offrire agli studenti che non si avvalgono dell'IRC quattro possibili opzioni di attività alternativa:

* attività didattiche e formative
* attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente
* esclusivamente per gli studenti del secondo ciclo libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente;
* non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

**Le attività didattiche alternative all’IRC** non consistono in una disciplina scolastica costituita e definita a livello centrale, ma si tratta comunque di attività di rilievo didattico e formativo offerte dalla scuola a chi non si avvale dell’IRC. Esse sono definire e programmare dal Collegio dei docenti, ed approvate dal Consiglio d’Istituto in quanto rientrano nel PTOF. Le ragioni che impongono alle scuole di regolare le attività alternative alla religione cattolica sono molteplici e rintracciabili all’interno di numerose circolari e note ministeriali che nel corso degli anni si sono succedute allo scopo di definire tale tematica. Infatti è necessario che gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica abbiano diritto a vedersi riconosciuto un insegnamento alternativo.

**Tuttavia è necessario precisare che l’ora alternativa alla religione cattolica non può essere imposta, infatti non sussiste alcun obbligo a frequentare detti insegnamenti alternativi** alla religione cattolica.

La questione dal punto di vista giurisprudenziale è stata piuttosto controversa.

Essa venne posta al centro della riflessione giudiziaria con una nota sentenza della Corte Costituzionale, la n.203 del 12 aprile del 1989 in cui si puntualizzava e si insisteva sul principio di laicità insito nella Repubblica italiana, di cui si riporta integralmente il relativo passo: “*il principio di laicità è in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione. (…). La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell’insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l’una e l’altro lo schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi all’insegnamento di religione cattolica si è chiamati a esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, a opzione tra equivalenti discipline scolastiche.* *Lo Stato è obbligato, in forza dell’Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo.* *Per quanti decidano di non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione*”.

Pertanto, per come ampiamente conclamato non si possono obbligare le famiglie e di conseguenza gli alunni a scegliere una materia che sia alternativa all’ora di religione cattolica, in quanto si verrebbe a ledere un vero e proprio *diritto soggettivo perfetto*, così per come messo in risalto da un’altra significativa sentenza della Corte di Cassazione del 1997, la n.11432; in cui veniva lamentato al giudice l’obbligo di frequentare i corsi alternativi alla religione cattolica. Tale sentenza mise in risalto che tale obbligo configurava: “*la lesione da parte della P.A. del diritto soggettivo assoluto alla libertà religiosa e dei diritti supremi all’uguaglianza ed alla non discriminazione, oltre che al rispetto del principio di laicità dello Stato e della scuola, nonché del diritto alla salute………(….)l’esercizio di un diritto di libertà costituzionale non è degradabile ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche*”.

Appare evidente, secondo quanto si evince dalle suddette sentenze, che il non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non può quindi determinare obblighi di frequenza di attività alternative, in quanto l’ora di religione cattolica non è opzionale ad altro. E’ innegabile che sussiste uno *“stato di non-obbligo”* totale per il quale sono soltanto le famiglie a decidere e di conseguenza di richiedere alla scuola se avvalersi di eventuale materia alternativa alla religione cattolica in relazione a quanto offerto nella scuola dal proprio P.T.O.F.

In virtù di tale aspetto numerose circolari ministeriali, ordinanze e sentenze giudiziarie statuiscono che tale non obbligo totale *“può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola*”.

Tuttavia tale ulteriore scelta non pregiudica la possibilità di permanere nell’ambito della struttura scolastica che, per come esplicitato nella circolare ministeriale n.188 del 25 maggio 1989, avente ad oggetto “*Nuovo modello riguardante l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica*”, si può realizzare anche con la scelta di: attività didattiche formative, attività di studio e/o di ricerca individuali o **altrimenti nessuna attività**.

Un’altra [sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, la n.02749](http://www.dirittoscolastico.it/consiglio-di-stato-sentenza-n-2749-del-07-05-2010/) precisa proprio tale aspetto: *“la mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglia: la scelta di seguire l’ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall’assenza di alternative formative, perché tale assenza va, sia pure indirettamente ad incidere su un altro valore costituzionale, che è il diritto all’istruzione sancito dall’art. 34 Cost. Ciò evidentemente non contraddice il carattere facoltativo dell’insegnamento alternativo: tale insegnamento è, e deve restare, facoltativo per lo studente, che può certamente non sceglierlo senza essere discriminato, ma la sua istituzione deve considerarsi obbligatoria per la scuola”*

Le modalità operative per arrivare all’organizzazione di tali attività possono essere rintracciate all’interno della C.M. n.316 del 1987: “*l’organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell’insegnamento della religione cattolica (così come la contestuale offerta di attività, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d’istituto, sentito il Collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione”.* Su tale tematica, gli ultimi provvedimenti in ordine di tempo sono la C.M. n.18 del 4 luglio del 2013 “*Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto*”, nella quale espressamente si legge: “*si ricorda che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati….”*

Per come ampiamente applicato, per le scuole sussiste esclusivamente l’obbligo di determinare, per gli alunni non avvalentesi, attività alternative alla religione cattolica, ma è di esclusiva pertinenza delle famiglie richiedere che ci si possa avvalere di una materia alternativa allo svolgimento dell’ora di religione senza che in tal senso ricada nessun obbligo sulla scuola.

Qualora tali attività venissero richieste i contenuti non devono risultare discriminanti. Pertanto non si può prevedere che essi sviluppino programmi curricolari, costituendo ciò un ingiustificato vantaggio per chi non si avvale che verrebbe a godere di un supplemento orario in alcune materie. Gli orientamenti che emergono dalla normativa indicano che tali attività didattiche alternative siano volte, per la scuola primaria, *“all'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori fondamentali della vita e alla convivenza civile”* (CC.MM. 129 del 1986). Il suggerimento si estende e si specifica nell'ordine secondario dove la CM 130/86 invita per la scuola secondaria di primo grado ad approfondire *“le tematiche dei valori fondamentali della vita e della convivenza civile”,* individuandole nei programmi di storia e di educazione civica, mentre la CM 131/86 aggiunge per la scuola secondaria di secondo grado anche i programmi di filosofia, suggerendo in maniera più vasta di far ricorso anche ai documenti del pensiero e dell’esperienza umana relativa ai predetti valori.

**Solo per le attività didattiche alternative,** si dà luogo, così per come già precisato nella recente circolare avente per oggetto, “INDICAZIONI OPERATIVE relative allo svolgimento degli scrutini intermedi e finali, ed agli adempimenti relativi alla valutazione intermedia e finale del primo ciclo di istruzione” a ***“La valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.”***

Appare evidente che qualsiasi sia la scelta effettuata dagli esercenti la responsabilità genitoriale tale scelta per esigenze organizzative della scuola non può essere *“episodica, discontinua e disordinata”,* anche in relazione alla permanenza della sussistenza degli obblighi previsti dagli artt.li 2043, 2048 e segg. del codici civile relativi alle responsabilità connesse alla vigilanza sui minori.

Pertanto, al fine di non ingenerare nessuna forma di discriminazione, la permanenza nei locali scolastici di alunni non avvalentesi della religione cattolica né di alcun’altra opzione (materia alternativa, studio individuale e di gruppo, etc..) garantita dalle norme, esige il solo rispetto dei doveri di vigilanza.

 **La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela De Carlo**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)